

ROMA



Protocollo RC n. 3559/18

Deliberazione n. 37

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2018

VERBALE N. 18

Seduta Pubblica del 10 aprile 2018

Presidenza: DE VITO - STEFÀNO

L'anno 2018, il giorno di martedì 10 del mese di aprile, alle ore 13,15, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 13 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta.

(OMISSIS)

Alle ore 14,10, conclusa la trattazione delle interrogazioni, il Presidente dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 24 Consiglieri:

Angelucci Nello, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide, Calabrese Pietro, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria.

Giustificato il Consigliere Figliomeni Francesco, in missione.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Agnello Alessandra, Baglio Valeria, Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, Coia Andrea, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Di Biase Michela, Fassina Stefano, Ghera Fabrizio, Giachetti Roberto, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro,

Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Tranchina Fabio.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Montella e Tranchina hanno giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Frongia Daniele, Gatta Margherita, Meloni Adriano e Montuori Luca.

(OMISSIS)

Il Presidente invita, pertanto, il Consigliere Francesco Ardu a entrare in aula e a prendere posto nei banchi dell'Assemblea.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 36^a proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento dell'emendamento:

36^a Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma dei Consiglieri Iorio, Agnello, Calabrese, Coia, Donati, Seccia, Sturni e Terranova

Delibera di indirizzo per la riorganizzazione dei provvedimenti emanati da Roma Capitale in materia di trasformazione e affrancazione degli immobili ricadenti nei Piani di Zona del I PEEP e II PEEP.

Premesso che

la legge 22 ottobre 1971, n. 865 avente ad oggetto "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica" ha modificato e integrato, tra l'altro, la legge 16 aprile 1962, n. 167 recante "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare";

la medesima legge n. 865/1971, all'art. 35, prevede che sulle aree comprese nei piani approvati a norma della precitata legge n. 167/1962, possa essere concesso/ceduto il diritto di superficie/proprietà per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali, da immettere sul mercato a prezzi contenuti, stante la finalità della norma stessa, diretta a garantire il diritto alla casa ai ceti meno abbienti;

per quanto riguarda la possibilità di commercializzare dette unità abitative realizzate nei P.E.E.P., la legge 17 febbraio 1992, n. 179, all'art. 20, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 85, prevede che: "gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati";

in particolare, sul tema dei vincoli afferenti la libera commercializzazione degli immobili, l'art. 5 comma 3 bis del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto che: "Per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, dopo il comma 49 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono inseriti i seguenti commi:

49-bis. *I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Testo successivamente modificato dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, art. 29, comma 16 undecies, che ha affidato alla scelta discrezionale dei Comuni la determinazione delle eventuali riduzioni del corrispettivo per l'affrancazione, eliminando a decorrere dal 01 gennaio 2012 la necessità di approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze).*

49-ter. *Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380".*

con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri dell'Assemblea Capitolina, n. 33 del 17 dicembre 2015, Roma Capitale ha avviato le procedure dirette all'eliminazione dei vincoli riferiti alla determinazione del prezzo massimo di cessione nonché del canone massimo di locazione degli alloggi realizzati in aree P.E.E.P., approvando lo schema di convenzione da valere "esclusivamente in capo ad ogni vendita successiva al primo atto di trasferimento, (quello cioè intervenuto tra concessionario/cessionario dell'area e socio/acquirente) decorsi cinque anni dal primo atto di trasferimento", alla luce delle novità legislative introdotte dalla L. n. 448/1998, anche al fine di conformarsi alla recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 18135 del 16 settembre 2015;

con pari deliberazione del Commissario Straordinario n. 33 del 17 dicembre 2015, Roma Capitale ha previsto le seguenti modalità di computo in relazione alla determinazione del corrispettivo di affrancazione dal vincolo relativo al prezzo massimo di cessione, nonché del canone massimo di locazione:

"valore venale aree P.E.E.P. in diritto di proprietà ovvero in diritto di superficie Euro/mc. x 60%, da moltiplicare per la volumetria del lotto indicato nella convenzione originaria, a cui va sottratto il corrispettivo già versato per l'area, rivalutato sulla base della variazione Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati gli importi ed il mese di stipula della nuova convenzione. L'importo risultante verrà ripartito secondo i millesimi di proprietà, in base alle tabelle millesimali fornite dagli interessati, diviso per il numero degli anni di durata del vincolo e moltiplicato per gli anni residui da affrancare";

con successiva deliberazione Commissario Straordinario, adottata con i poteri dell'Assemblea Capitolina, n. 40 del 6 maggio 2016 è stato approvato il seguente provvedimento:

"Criteri per l'eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione ed al canone massimo di locazione già gravanti sugli alloggi realizzati su aree P.E.E.P. Approvazione dei criteri per la determinazione del valore venale delle

aree P.E.E.P. di Roma Capitale ai fini della determinazione del corrispettivo per la cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie e per la rimozione dei vincoli del prezzo massimo di cessione, nonché del canone massimo di locazione, secondo le modalità di cui ai commi 48, 49, 49 bis e 49 ter dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 5, comma 3 bis del D.L. 13 maggio 2001, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106. Approvazione dei valori venali delle aree ricomprese dei Piani di Zona del I e II P.E.E.P."

con deliberazione G.C. n. 108 del 12 dicembre 2016 è stata modificata la precedente deliberazione di Giunta Capitolina n. 13 del 5 agosto 2016, limitatamente ai criteri di priorità delle istanze presentate ai fini dell'affrancazione degli immobili ricadenti in aree P.E.E.P., di cui alla lettera d) dell'allegato "A" al provvedimento medesimo;

con successiva deliberazione G.C. n. 95 del 12 maggio 2017 è stato modificato l'allegato "A" alla predetta deliberazione G.C. n. 13 del 5/8/16 concernente "Presupposti per le rimozioni del vincolo" in ordine alle procedure di affrancazione del prezzo massimo di cessione degli alloggi ERP;

con la L.R. 19 luglio 2007, n. 11, la Regione Lazio ha emanato direttive in tema di "Misure urgenti per l'edilizia residenziale pubblica". In particolare, l'articolo 12, recante la disciplina per "Accelerazione delle procedure per la trasformazione in diritto di proprietà del diritto di superficie" consente ai comuni di:

1. ... omissis... stabilire criteri intesi alla sollecita definizione dei rapporti con i proprietari degli immobili costruiti sulle aree citate, al fine di assicurare l'acquisizione delle relative somme, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).
2. ... omissis... applicare, all'importo calcolato ai sensi dell'articolo 31, comma 48 della L. 448/1998, una detrazione fino alla percentuale massima determinata dal comune stesso, da graduare motivatamente in relazione alle situazioni riguardanti i singoli piani di zona e con riferimento, in particolare:
 - a) al tempo occorso per la determinazione e la comunicazione dell'indennità definitiva di espropriazione rispetto alla data di concessione del diritto di superficie;
 - b) ai diversi regimi giuridici che si sono succeduti in materia di determinazione degli indennizzi espropriativi.
3. ... omissis... definire, al fine di realizzare la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, in via transattiva la quantificazione dell'entità dei conguagli, qualora dovuti, per il diverso costo di acquisizione delle aree espropriate, per il superamento dei contenziosi e per l'incremento delle risorse finanziarie comunali, stabilendo in tal modo le condizioni di maggiore favore per i cittadini e fatti sempre salvi gli accordi tra le parti.

Rilevato che

il corrispettivo di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione e di locazione costituisce, come da disposizione normativa ex comma 49 bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, una percentuale del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, determinato secondo le modalità di cui all'art. 31 della legge 448/98, comma 48 che recita: *"Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di*

abbattere tale valore fino al 50 per cento, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47".

la locuzione "*al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie*" è stata oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali, dirette a determinarne l'incidenza sul calcolo del corrispettivo di affrancazione e, in particolare, sul tema:

il TAR Sardegna, con sentenza n. 1603/2002, ha ritenuto "riprendendo una interpretazione condivisa anche dalla magistratura amministrativa, che nell'ipotesi in cui il corrispettivo per le opere di urbanizzazione sia stato determinato in misura pari al costo della loro realizzazione da parte dell'ente locale e questo sia stato già versato per intero dal concessionario all'atto del riconoscimento del diritto di superficie, il relativo ammontare rivalutato debba essere detratto dal valore venale dell'area nella misura in cui tale valore tenga conto anche dell'incremento derivante dall'urbanizzazione primaria e secondaria dell'area";

il Consiglio di Stato, Sez. II, con parere n. 5576/2003, si è espresso nel senso di ritenere la disposizione di legge "sufficientemente chiara nel considerare compresi negli oneri di concessione del diritto di superficie da scomputare dal valore venale del bene percentualmente ridotto, non solo il corrispettivo per la concessione dell'area ma anche il corrispettivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione che il concessionario abbia già versato all'ente locale, entrambi ragguagliati ai valori attuali";

la deliberazione del Commissario Straordinario n. 33 del 17 dicembre 2015, assunta con i poteri dell'Assemblea Capitolina, come sopra già rilevato, dispone, viceversa, che, ai fini del calcolo dell'ammontare del canone di affrancazione, dal valore venale dell'area vada sottratto unicamente il corrispettivo già versato "*per l'area*", rivalutato sulla base della variazione Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati gli importi ed il mese di stipula della nuova convenzione.

Considerato che

alla luce dei dati presenti sul sito istituzionale di Roma Capitale, al solo titolo esemplificativo risultano presentate 3382 richieste di affrancazione per le quali sono state inoltrate solo 765 richieste di corrispettivo e la conseguente stipula di 253 atti di affrancazione;

sono emerse evidenti difficoltà degli Uffici a procedere con tempi certi e brevi alla lavorazione delle pratiche, disattendendo le attese dei cittadini che, nell'ormai spasmodica attesa della definizione delle loro istanze di trasformazione/affrancazione, presidiano gli uffici in attesa di avere informazioni e risposte;

tale circostanza espone Roma Capitale, in caso di contenzioso, a potenziali azioni risarcitorie e/o di indennizzo come introdotto dal D.L. 69/2013, c.d. Decreto del Fare, e al conseguente inevitabile danno erariale;

la VIII Commissione Urbanistica di Roma Capitale ha deciso all'unanimità di convocare apposite riunioni dedicate, al fine di verificare l'avanzamento della lavorazione delle pratiche di trasformazione/affrancazione, stante i disagi che tale situazione sta producendo sui cittadini interessati;

il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 approvato con D.A.C. n. 6/2017, fissava tra gli obiettivi strategici previsti per il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica quello denominato "Emergenza abitativa e alloggi popolari" declinato, tra gli altri, nell'obiettivo operativo "Eliminazione vincoli prezzo massimo di cessione gravante sugli alloggi ERP ai sensi della Legge 106/2011 per l'alienazione degli immobili a prezzo libero di mercato",

il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 approvato con D.G.C. n. 246/2017, conferma i suddetti obiettivi ed, inoltre, per garantire la coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici, prevede, in merito alle istanze di affrancazione, la semplificazione e lo snellimento dell'intero procedimento amministrativo al fine di aumentare il numero delle pratiche portate a compimento con la stipula della convenzione integrativa, affinché il raggiungimento di tale obiettivo permetta di aumentare le entrate del Dipartimento Programmazione Attuazione urbanistica;

al fine di uniformare i contenuti delle deliberazioni dianzi citate con l'orientamento giurisprudenziale sopra esposto, appare opportuno che si valuti la possibilità di procedere alla revisione delle modalità di calcolo del canone di affrancazione, come sopra stabilito, prevedendo che, oltre al corrispettivo riferito all'area, dal prezzo della trasformazione stessa e, conseguentemente, dal prezzo dell'affrancazione (poiché quest'ultimo, come detto, ne costituisce una percentuale), vada detratto anche il corrispettivo (rilevabile dalla convenzione stipulata) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Atteso che la Commissione Capitolina Permanente VIII, nella seduta del 9 febbraio 2018, in ordine alla proposta ha espresso parere favorevole;

Visto

la citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 18135 del 16 settembre 2015, secondo cui il vincolo relativo al prezzo massimo di cessione, in assenza di apposita convenzione integrativa per l'affrancazione, *"segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita"* e, pertanto, a giudizio della Corte, ha natura perpetua;

il combinato disposto delle due norme sopra richiamate (art. 5, comma 3 bis del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in Legge 12 luglio 2011, n. 106 ed art. 31, comma 48 della Legge n.448/98), dal quale si ricava che il corrispettivo di affrancazione dal vincolo è una percentuale di quello per la trasformazione, stabilita anche con l'applicazione di eventuali riduzioni *"in relazione alla durata residua del vincolo"*;

l'art. 29 comma 16 undecies, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, che ha demandato alla discrezionalità dell'ente locale la determinazione delle eventuali riduzioni da applicare sul corrispettivo di affrancazione;

la Legge Regione Lazio del 19 luglio 2007, n. 11;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine all'emendamento approvato;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di invitare la Sindaca e la Giunta Capitolina ad adottare, entro il termine massimo di 30 giorni dall'approvazione della presente Deliberazione, tutti gli atti di competenza, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

1. valutare la possibilità di predisporre una proposta di deliberazione che recepisca i contenuti delle precedenti Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 33 del 17/12/2015 e n. 40 del 06/05/2016, modificandoli e/o integrandoli alla luce delle normative sopra richiamate e della giurisprudenza intervenuta in materia;
2. valutare l'utilizzo della facoltà concessa dal comma 3 dell'art. 12 della L.R. 11/2007, nella quantificazione degli eventuali conguagli per il diverso costo di acquisizione delle aree espropriate, per i piani in trasformazione del I PEEP, per i quali al momento della stipula della convenzione l'Amministrazione doveva adempiere agli obblighi del completamento della procedura espropriativa, ferme restando le obbligazioni previste all'art. 3 delle convenzioni stipulate, per i piani in trasformazione del II PEEP;
3. definire in modo-univoco, alla luce delle normative sopra richiamate e della giurisprudenza intervenuta in materia, le detrazioni da applicarsi sul corrispettivo determinato per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, e del conseguente calcolo della percentuale di affrancazione, ai sensi dei commi 48, 49, 49bis, 49ter dell'art. 31 della L. 448/1998;
4. considerare, in virtù delle sopraggiunte modalità di calcolo ed a seguito dell'introduzione delle nuove detrazioni, una revisione della soglia limite, comunque da corrispondersi come contributo minimo di trasformazione/affrancazione, applicabile anche qualora risulti decorso il termine di validità del rapporto convenzionale e non sia possibile calcolare il periodo residuo su cui parametrare il calcolo dell'affrancazione, così come disposto dalla norma;
5. predisporre adeguata fase transitoria, per tutte le richieste di trasformazione/affrancazione, nelle more dell'approvazione dei provvedimenti che l'Onorevole Sindaca e la Giunta vorranno mettere in atto intesi alla rideterminazione dei corrispettivi già calcolati, a fronte sia delle richieste per cui non sia stata manifestata la volontà di accettazione che di quelle in itinere, alle condizioni di maggiore favore per i cittadini;
6. predisporre apposito disciplinare che detti le linee guida per l'applicazione concreta delle disposizioni contenute nella nuova Deliberazione di cui al punto 1, nonché nelle Delibere di Giunta Comunale n. 13/2016, n. 108/2016 e n. 95/2017 già emanate in materia, adeguatamente pubblicizzato e visibile sul sito istituzionale;
7. consentire che il cittadino, attraverso il sito istituzionale, possa calcolare, in forma puramente presuntiva e conoscitiva, il corrispettivo del costo di trasformazione/affrancazione, riferito all'unità immobiliare di sua proprietà o concessagli in diritto di superficie;
8. definire che le entrate derivanti dalle procedure di trasformazione/affrancazione, siano vincolate al completamento delle opere di urbanizzazione all'interno dei Piani di Zona non ultimati o con carenza di fondi, da definirsi annualmente in sede di Bilancio previsionale;
9. rivedere e nel caso ampliare, con l'emanazione degli atti opportuni, l'elenco dei Piani di Zona oggetto di Trasformazione;
10. adottare tutti gli atti di competenza al fine di sottoporre al Governo della Repubblica Italiana le questioni e le problematiche esistenti in materia di trasformazione e affrancazione di immobili ricadenti nei PP.ZZ., spesso causate dalla successione nel tempo di norme di legge la cui applicazione appare risultare contraddittoria e poco comprensibile, tenuto conto dei numerosi contrasti sorti in giurisprudenza, richiedendo,

altresì, l'intervento del legislatore nazionale per superare tali problematiche mediante l'adozione di provvedimenti legislativi, anche di interpretazione autentica.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari dichiara che la proposta risulta approvata all'unanimità, con 33 voti favorevoli.

Hanno votato a favore i Consiglieri Angelucci, Ardu, Bernabei, Calabrese, Celli, Coia, De Priamo, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Grancio, Guadagno, Guerrini, Iorio, Mussolini, Pacetti, Paciocco, Palumbo, Pelonzi, Penna, Piccolo, Politi, Seccia, Stefano, Sturni, Tempesta, Terranova, Vivarelli e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 37.

Infine l'Assemblea, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, dichiara all'unanimità, con 30 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno votato a favore i Consiglieri Ardu, Bernabei, Calabrese, Celli, Coia, De Priamo, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Grancio, Guadagno, Guerrini, Iorio, Mussolini, Pacetti, Paciocco, Pelonzi, Penna, Piccolo, Seccia, Stefano, Sturni, Tempesta, Terranova, Vivarelli e Zotta.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO - STEFANO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. TURCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 18 aprile 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 2 maggio 2018.

Li, 17 aprile 2018

SEGRETERIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to S. Baldino